

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ROMA

29 MARZO 1993

PRESIDENTE: LO TURCO

RELATORE: MACIOCE

PARTI: ZAPPAVIGNA

(Avv. Zanchetti)

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

S.P.A., ZAVOLI

(Avv. Pace, Zoccali, Savini)

Diritto all'immagine • Impegno alla diffusione in forma non riconoscibile • Violazione • Risarcimento del danno • Ammissibilità

Nel caso in cui un soggetto (nella specie: emittente televisiva) abbia assunto l'impegno alla diffusione dell'immagine di un altro soggetto (nella specie: siero positivo) in forma non riconoscibile la violazione dell'impegno legittima il danneggiato al risarcimento del danno.

Riservatezza • Violazione • Risarcimento del danno • Parametri • Perdita di occasioni di lavoro • Danno alla vita di relazione

Nel caso di violazione dell'altrui riservatezza per diffusione di notizie riservate il risarcimento del danno patrimoniale può comprendere sia la perdita di occasioni di lavoro conseguenti alla diffusione sia il danno alla vita di relazione (applicando tali parametri è stata liquidata la somma di L. 50 milioni oltre interessi).

Nella citazione introduttiva, notificata alla RAI ed a Sergio Zavoli il 28 gennaio 1991, Zappavigna Alessandra — giovane donna affetta da Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita — ha esposto di aver consentito di essere intervistata da Sergio Zavoli, per la trasmissione RAI « Speciale TG AIDS » diretta dallo Zavoli ed andata in onda il 4 dicembre 1990, condizionando l'utilizzazione della sua immagine alla totale non riconoscibilità ed al completo anonimato. Ha esposto di aver rigorosamente palesato tali condizioni al personale RAI ma di essere stata ripresa di fronte, a mezzo volto, e senza alcuna alterazione del tono vocale, sì che, già dall'indomani della diffusione della predetta intervista, ella sarebbe stata fatta segno a molteplici riconoscimenti di amici, parenti e persone con le quali ella sarebbe stata legata da rapporto di lavoro. Ha pertanto addebitato ai convenuti — RAI e Sergio Zavoli — gli enormi danni dell'illecita diffusione della sua immagine, danni connessi sia alla perdita delle sue normali relazioni umane sia alla eliminazione di rapporti di lavoro in essere, le prime ed i secondi interrotti per il noto timore di contagio. In tal senso ha concluso chiedendo la condanna al pagamento di lire un miliardo o di altra somma ritenuta equa.

* Per altri casi di risarcimento del danno per violazione del diritto all'immagine, considerato come strumento di tutela della riservatezza, v. da ultimo Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 865 (Marina Doria, 250 milioni); App. Roma 29 novembre 1993, *ivi*, 1994, 299 (prostituta ripresa in televisione: 10 milioni); Trib. Milano 17 novembre 1994, *ivi*, 1995, 373 (Lilli Gruber: 100 milioni).

Il caso si pone su un piano diverso da quello dell'indebito sfruttamento economico dell'immagine altrui su cui v. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1; A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, *ivi*, 1992, 565.

Costituitisi ritualmente, i convenuti hanno negato alcuna violazione — da parte loro — delle intese raggiunte con la Zappavigna per la conservazione dell'anonimato nel corso dell'intervista, notando che la stessa aveva assentito alla ripresa frontale e con primo piano sugli occhi. Pertanto, negata fondatezza alla domanda, ne hanno chiesto la reiezione.

Nel corso dell'istruttoria, il G.I. ha proceduto a visione diretta — con verbalizzazione — del nastro della trasmissione « TG1 Speciale AIDS », ad interrogatorio di Sergio Zavoli, ad assunzione dei testi Vespa, Valdarchi, Secondi, Santoni, Luzi, Zappavigna, ad acquisizioni documentali.

Infine, raccolte le conclusioni in epigrafe trascritte, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio che, alla fissata udienza del 22 febbraio 1993, ha riservato la decisione.

DIRITTO. — Pare al Collegio che la domanda della Zappavigna sia da ritenere fondata, dovendosi ravvisare, all'esito dell'istruttoria svolta e presi in esame gli argomenti giuridici *hinc et inde* sviluppati:

— un comportamento dello Zavoli che, avuto riguardo alla peculiarità del caso, non appare improntato all'obbligo di massima correttezza (artt. 1175-1375 cod. civ.) imposto dal rigido vincolo che la Zappavigna impose al consenso prestato alla diffusione della propria immagine;

— conseguentemente, l'esistenza di una responsabilità del predetto convenuto, ed in solido ed *ex art.* 1228 cod. civ. della RAI, per i danni dalla attrice patiti a seguito della non consentita diffusione della di lei immagine;

— l'esistenza di comprovato danno patrimoniale ed alla vita di relazione della stessa Zappavigna.

Nella ricostruzione dei limiti e dei vincoli imposti dalla odierna attrice all'utilizzazione della sua immagine per il programma « Speciale TG1 AIDS » realizzato da Sergio Zavoli, limiti e vincoli di indubbia portata contrattuale e, come tali, ricostruibili facendo rigorosa applicazione degli artt. 1362-1266-1369 cod. civ. — devesi premettere che fu lo Zavoli ad interpretare il prof. Aiuti perché questi presentasse una giovane donna — sieropositiva a causa di rapporto eterosessuale — disponibile ad essere ripresa ed intervistata per lo « speciale TG1 » curato dall'odierno convenuto. E fu lo stesso prof. Aiuti a riferire che la giovane disponibile avrebbe assentito ove le fosse stato garantito « il massimo di anonimato » (dich. Zavoli), tanto che ella pretese di non essere riconosciuta neanche dai prossimi congiunti (teste Valdarchi).

In sede di realizzazione dell'intervista — girata nello stesso ambulatorio del prof. Aiuti dalla « troupe » diretta dallo Zavoli — la Zappavigna, in ciò sostenuta dal sanitario che la aveva in cura, chiese « ...se si poteva oscurare l'immagine, limitare la ripresa ai soli occhi, comunque, e specificamente, alterare il tono della voce » (teste Valdarchi).

Orbene, se l'insistenza della Zappavigna nell'esigere la totale non riconoscibilità doveva essere dal contraente RAI interpretata (artt. 1362-1366 cod. civ.) come il risultato infettibile delle tecniche prescelte dal contraente-impresa, la enunciazione delle tecniche di ripresa affastellata con comprensibile apprensione dalla stessa Zappavigna, doveva essere letta (art. 1369 cod. civ.) come una invocazione del miglior uso della discrezionalità tecnica disponibile dal prestigioso giornalista e non già quali puntuali condizioni del consenso, liberamente scelte dall'intervistato dopo approfondita valutazione.

Lo Zavoli, invero, ben sapeva — in virtù della sua consolidata professionalità giornalistica — quale fosse la più idonea combinazione delle tecniche fruibili per garantire l'anonimato di ciascun soggetto intervistato.

Egli aveva di fronte una giovane donna in delicata condizione psicologica: contesa tra vergogna e riserbo e volontà di testimoniare il proprio dramma personale, la Zappavigna intendeva proteggere i propri rapporti personali dall'intrusione del mezzo televisivo, pur non volendo rinunciare alla sua potenza diffusiva.

Tale giovane donna non aveva alcuna dimensione pubblica ma soltanto una serie di rapporti personali, di famiglia, sociali, di lavoro, che intendeva non dovessero risentire in alcun modo della sua comunicazione.

E pertanto, invocava o « suggeriva » all'autorevole giornalista di assicurarle con le varie tecniche nominate, o con altre dallo stesso conosciute, il risultato auspicato: quello di non essere riconosciuta dalla modesta schiera di persone con le quali aveva frequenti o saltuari rapporti.

In quest'ottica si sarebbero dovute interpretare le richieste ripetute e pressanti della Zappavigna di « assoluta non riconoscibilità ».

E di tanto non mostra aver avuto consapevolezza Sergio Zavoli là dove, come con indubbio acume giuridico ribadisce la difesa della RAI in conclusionale, disarticolò e scompose le cennate invocazioni in singole — alternative o concorrenti — condizioni contrattuali, accolta una delle quali (la limitazione della ripresa agli occhi) sarebbe stato pienamente soddisfatto il volere della contraente. E ciò non correttamente obliterando quale fosse il valore meramente esemplificativo delle « condizioni », poste dal contraente Zappavigna in una situazione di inferiorità tecnica e di grave debolezza psicologica che non poteva non essere colta.

E di tale non corretta pretermissione — solo in parte giustificata dalla fretta di realizzare e mandare in onda il servizio (quella stessa fretta che impedì la integrale visione del nastro dallo Zavoli prima della trasmissione!) — è sintomo la dichiarazione del convenuto a mente del quale nella specie si ritenne assentita la intervista con tecniche ordinarie di non riconoscibilità (cfr. Zavoli e Vespa), posto che le « condizioni » palesate dalla Zappavigna non esigevano quelle tecniche usate per assicurare la non riconoscibilità assoluta.

Non corretta è pertanto la interpretazione data dalla RAI alle pretese di controparte come non corretta fu la esecuzione della propria prestazione: non corretta la prima perché inibì al contraente « forte » la più ragionevole interpretazione delle parole della Zappavigna (*quelle di ottenere la totale non riconoscibilità da parte di tutte quelle persone che, in forza di precedente frequentazione privata, avrebbero potuto ricollegare la persona alle fattezze mostrate in TV*); non corretta la seconda, là dove si omise di visionare accuratamente il nastro registrato in tutte le sue sequenze onde accertare se il risultato tanto fermamente richiesto poteva ritenersi raggiunto e là dove, accertato che tal risultato non era conseguibile, si omise di intervenire con tagli, manipolazioni, oscuramenti delle immagini o, al limite, con la stessa soppressione del servizio.

E che il risultato non fu conseguito risulta inconfutabilmente della verbalizzazione curata dal G.I. il 23 ottobre 1991 della visione — nella sede RAI — del nastro VHS andato in diffusione il 4 dicembre 1990.

Più volte il movimento del capo di « Laura » (lo pseudonimo assegnato alla Zappavigna da Zavoli) indusse alla scopertura intera della fronte e del naso; più volte la ripresa dal retro evidenziò l'intero capo della gio-

vane; più volte l'indugiare della telecamera colse particolari assai significativi nella identificabilità della persona (tutta la foggia dei capelli, il muoversi delle mani, l'intero tronco).

Nessuna meraviglia quindi sul fatto che — come poteva e doveva essere previsto — a seguito della trasmissione di un servizio di grande richiamo, sulla prima rete RAI, in prima serata, e con la garanzia di serietà ed incisività data dalla firma del prestigioso giornalista, tra i milioni di persone che lo videro svariate unità appartenevano proprio a quella cerchia ristretta di soggetti che già conoscevano la Zappavigna nell'unica dimensione alla quale apparteneva la di lei soggettività: quella privata.

E di qui la dolorosa immediata scoperta (testi Luzi e Cristiana Zappavigna) di essere stata riconosciuta dai parenti, dalla famiglia presso la quale ella lavorava come « baby sitter », dagli abituali clienti della libreria ove prestava collaborazione dipendente (testi Secondi e Santoni), soggetti ai quali non poteva sfuggire la matematica riferibilità alla persona della Zappavigna dei particolari fisionomici e gestuali a lungo inquadriati e senza che a tal « riconoscibilità » facesse velo la dubbia alterazione del tono vocale o l'espediente del nome di comodo.

Né, a criterio del Collegio, appare fondata la tesi della RAI sulla avvenuta accettazione tacita da parte della giovane delle concrete modalità di ripresa del servizio in questione (l'aver cioè la Zappavigna accettato di essere ripresa anche frontalmente e ben consapevole — come risulta dal testo dell'intervista — di offrire principalmente gli occhi all'attenzione degli spettatori). Infatti, alla luce di quanto detto dianzi non pare dubitabile l'inesistenza di univoci comportamenti successivi alla ripresa, volti alla accettazione delle concrete modalità di sua effettuazione.

La Zappavigna non sapeva — né poteva arguire — quale livello di riconoscibilità avrebbero attinto le effettuate riprese, e ciò sia per le cennate condizioni psicologiche del momento sia per la sua ignoranza di tecniche di ripresa sia, e più di tutto, perché ella ignorava affatto quali particolari del viso o del corpo le riprese frontali avrebbero disvelato.

E la frase rivolta agli spettatori (« guardatemi negli occhi ») non rivelava altro che la consapevolezza di offrire agli stessi l'immagine in diretta dei suoi (soli) occhi.

A ben vedere, le più volte cennate regole di correttezza nella esecuzione della prestazione avrebbero dovuto consigliare alla RAI, e per essa allo Zavoli, non solo di vedere personalmente e compiutamente la registrazione VHS delle riprese ma anche di mostrarle — magari in sequenza accelerata — alla stessa Zappavigna, onde ottenere dalla stessa, e finalmente con cognizione di causa, l'assenso sulla diffusione della propria immagine.

Ed il non aver provveduto in tal senso, con un dispendio di pochi minuti di tempo, disvela un qualche eccesso di fretta non compatibile con le esigenze di rispetto dei diritti della persona-contrante.

Dalla diffusione delle immagini della Zappavigna, posta in essere la sera del 4 dicembre 1990 dalla RAI *contra pacta*, derivarono danni indiscutibili in capo alla odierna attrice, danni ascrivibili sia direttamente alla sfera patrimoniale-lavorativa sia riferibili alla « vita di relazione » della stessa e tutti attribuibili alla responsabilità solidale degli odierni convenuti (art. 1218-1223 cod. civ.), stante la assoluta prevedibilità degli stessi al momento della acquisizione dell'assenso della intervistata (art. 1225 cod. civ.).

In ordine al danno patrimoniale, va rammentato che la prova assunta (testi Secondi, Santoni, Luzi e C. Zappavigna) ha pienamente asseverato l'affermazione di aver subito la perdita del posto di lavoro per effetto del riconoscimento da parte del datore di lavoro e della conseguente decisione di espellere dalla propria impresa un soggetto « pericoloso » per sé e la clientela.

In tal quadro appare pienamente attendibile la precisa deposizione del Secondi, che ha anche riferito di aver intrattenuto all'epoca del fatto, con la Zappavigna, rapporto irregolare ed a tempo parziale (4 ore al dì) e versando retribuzione di circa 40-50.000 al dì, nonché di essere stato intenzionato a regolarizzare la posizione, con assunzione a tempo indeterminato dall'1 gennaio 1991, in relazione alla buona prova offerta dalla commessa nella sua libreria.

In ordine al danno alla vita di relazione, si premetta che si tratta di una alterazione peggiorativa delle capacità psicofisiche del soggetto, tali da riflettersi negativamente sulla esplicazione di attività complementari o integrative a quelle lavorative, implicando una menomazione della cosiddetta capacità « di concorrenza » dell'individuo nei vari campi del suo agire (cfr. da ultimo Cass. 2 luglio 1991, n. 7262). E tal menomazione appare — sulla base di rigorose e concordanti presunzioni — l'indubbio portato dal comprovato disvelamento a terzi della identità della giovane intervistata: la Zappavigna, cioè, all'atto del riconoscimento da parte di parenti ed amici, dovette necessariamente subire un ulteriore trauma psichico, tale da ridurre le sue capacità di contatto ed azione sociale in grado ancora superiore a quello provocato dalla sindrome in atto, di guisa da indurla ad un ulteriore isolamento (e ad un ulteriore pregiudizio per le sue opportunità di comunicazione sociale) nel timore di essere ulteriormente « riconosciuta ».

Tanto premesso, e venendo alla quantificazione dei danni (incomprendibilmente indicata dalla attrice in L. 1 miliardo) giova ricordare che ai convenuti sono ascrivibili i soli danni che siano conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento e che la pur ammissibile liquidazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) deve comunque fondarsi su parametri oggettivi e verificabili.

In tal prospettiva, pare al Collegio che il danno per la perdita della relazione lavorativa in atto sia bensì ragguagliabile alle retribuzioni perdute per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno con il Secondi (retribuzioni stimabili in L. 1.500.000 nette mensili), ma che tal danno sia da contenere nella limitata prospettiva temporale del reperimento di nuova occupazione, prospettiva realistica in relazione alle capacità della Zappavigna e non certo preclusa, al trascorrere di un congruo lasso di tempo, da rischi di « riconoscibilità ». In tal senso appare al Collegio che il tempo di inoccupazione imposto dalla riferita vicenda sia stimabile in anni due dal fatto.

E pertanto, la liquidazione può essere operata in L. 1.500.000 x 13 mesi x 2 anni e quindi in L. 39.000.000.

Quanto al danno alla vita di relazione, stante la modesta estensione della sfera di conoscenza della Zappavigna ed alla luce della sua giovane età, pare al Collegio potersi stimare in non più di un anno il tempo di protrazione degli effetti dannosi della vicenda: ditalché, assunta a parametro la somma mensile di L. 1.000.000 (comunque inferiore a quella correlabile al danno da perdita del lavoro), potrà equitativamente liquidarsi il risarcimento pari a L. 12 milioni.

In totale, quindi, i convenuti dovranno alla Zappavigna la somma di L. 51.000.000, oltre a L. 10.710.000 per interessi legali (comprensivi della rivalutazione monetaria di minor tasso) maturati dall'1 gennaio 1991 alla data della decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte in favore del procuratore attoreo dichiarato antistatario, si determinano in L. 474.206 per esborsi, L. 2.618.000 per competenze e L. 3.000.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e c.a.

La gravità della vicenda, la condizione personale della Zappavigna, la natura del pregiudizio subito (con la correlata difficoltà di reinserimento lavorativo e sociale), consigliano al Collegio di concedere alla sentenza l'invocata clausola.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunziando condanna i convenuti in solido a versare a Zappavigna Alessandra L. 51.000.000 per risarcimento dei danni subiti e L. 10.710.000 per accessori sull'ammontare anzidetto, maturati ad oggi; condanna i predetti convenuti a pagare all'avv. Maurizio Zanchetti antistatario L. 6.096.206 + IVA e c.a. per spese di lite; concede alla sentenza clausola di p.e.